

			
<p>Comune di Carbonara Scrivia</p>	<p>Comune di Piovera</p>	<p>Comune di Pontecurone</p>	<p>Comune di Sale</p>

CONVENZIONE PLURIFUNZIONALE
Fra i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e Sale
(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA

Articolo 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. E' istituita la Commissione Locale per il Paesaggio per i Comuni di CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA, PONTECURONE e SALE, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA, PONTECURONE e SALE.
3. A seguito di specifiche e successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche ad altri Comuni uniti in Convenzione, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento.
4. Le sedute della Commissione si tengono di norma presso il Comune di SALE

Articolo 2 – Competenze della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori e vincolanti in merito alle richieste di autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni convenzionati di CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA, PONTECURONE e SALE ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32 e nel rispetto della procedura stabilita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr.42 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr.32 è demandata alla Commissione Locale per il Paesaggio anche l'espressione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 49, comma 15, della Legge Regionale 05 dicembre 1977 nr. 56.
3. Non è competenza della Commissione l'espressione dei pareri di cui agli artt. 40 e 41 bis della Legge Regionale n° 56/77 restando in capo alla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è formata da tre componenti esterni all'Amministrazione, estranei allo Sportello Unico per l'Edilizia, alla Commissione Edilizia e che non abbiano a svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso i Comuni uniti in Convenzione, in possesso di diploma di laurea attinente alla:
 - tutela paesaggistica;
 - storia dell'arte e dell'architettura;
 - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 - progettazione urbanistica ed ambientale;
 - pianificazione territoriale;
 - scienze agrarie o forestali;

- gestione del patrimonio naturale;
individuati secondo i criteri definiti dall'allegato "A" dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.34-10229
2. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale, previa raccolta delle candidature tramite apposito bando e successiva selezione attuata da parte del Comune Capo fila sulla base della comparazione dei *curricula* presentati dai candidati, al fine della verifica dei requisiti richiesti dalla citata normativa regionale; in particolare i candidati devono possedere un'esperienza almeno triennale tecnico scientifica nelle specifiche materie, come documentato nel *curriculum* individuale allegato alla domanda di candidatura.
 3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione.
 4. In fase di prima applicazione i Comuni aderenti alla forma associativa (Convenzione plurifunzionale tra i Comuni di CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA, PONTECURONE e SALE), in deroga alla previsione di cui al comma 2, utilizzano la Commissione Locale per il Paesaggio già istituita dal Comune di Carbonara Scrivia.

Articolo 4 – Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica fino al 31 Dicembre 2015. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. In caso di rinnovo dell'Amministrazione, la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata conserva la propria funzione fino alla nuova nomina.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che la Giunta non li abbia sostituiti.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per sopravvenuta incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. I componenti della Commissione dimissionari devono essere sostituiti dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 5 – Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta individua, il Presidente attribuendone la funzione al componente avente maggior anzianità professionale.
2. La Commissione, si riunisce periodicamente in funzione del rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni qual volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta. E' riconosciuta valida la convocazione avvenuta attraverso la Posta Elettronica Certificata.

3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due Commissari.
4. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario anagraficamente maggiore di età.
5. La Commissione esprime i propri pareri, debitamente motivati, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di un'adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in caso di sua assenza il commissario anagraficamente maggiore di età.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale amministrativo del SUE (Sportello Unico Edilizia), ovvero dal personale tecnico che redige il verbale della seduta.
7. Il verbale deve indicare:
 - il luogo e la data della riunione;
 - il numero ed i nominativi dei presenti;
 - il riferimento puntuale all'argomento trattato;deve riportare:
 - il parere espresso dalla Commissione con la relativa motivazione o l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
 - l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni.
8. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dagli altri membri della Commissione.
9. Ha facoltà di assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
10. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed all'espressione del parere, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel relativo parere e verbale.
11. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - partecipi alla progettazione e/o realizzazione anche parziale dell'intervento;
 - quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile;
 - quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista;
 - quando faccia parte dello stesso studio di progettazione che ha predisposto la documentazione progettuale.
12. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritti al voto, ha facoltà di convocare e sentire i progettisti, anche insieme al richiedente o suo delegato, e di eseguire sopralluoghi collegiali. I tecnici progettisti ed i richiedenti non sono comunque ammessi ad assistere alla fase di espressione del parere. I tecnici progettisti possono autonomamente chiedere di essere convocati al fine di illustrare i propri progetti alla Commissione; in tal caso deve essere prodotta formale istanza, debitamente protocollata, al Responsabile del Servizio, che la sottoporrà al Presidente

della Commissione e, in caso di accettazione, provvederà alla convocazione nella prima seduta utile.

- 13 Ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, l'ufficio competente può richiedere il parere della Commissione Locale per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la rimissione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Art. 6 – Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, in marca da bollo, completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 2, deve essere presentata al Comune territorialmente competente ed indirizzata al SUE o SUAP;
2. L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla seguente documentazione, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005: *“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, N.42 e s.m.i.”*:
 - n.4 copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005, che costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; la finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al decreto stesso (Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2006);
3. In attuazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, per le specifiche tipologie di intervento individuate dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'accordo stipulato in data 07.06.2007 con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, può essere presentata la relazione paesaggistica semplificata.